CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme per l'immissione in un ruolo speciale ad esaurimento dei magistrati onorari

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Già negli anni scorsi, ma ancora più a partire dal 24 ottobre 1989, è stata sottolineata dagli operatori del settore giustizia l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria. Questa esigenza si è resa sempre più attuale ed indilazionabile per fronteggiare il costante propagarsi della criminalità organizzata. Inoltre, in seguito alla creazione operata dal vigente codice di procedura penale e da successive leggi di nuovi organismi giudiziari (procure della Repubblica presso le preture circondariali, direzione nazionale antimafia, direzione distrettuale antimafia) numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica carenza degli organici. Mancano circa 2.000 magistrati in tutta Italia, soprattutto nelle cosiddette zone « a rischio ».

Dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e della novella al codice di procedura civile, riguardante anche la questione delle sezioni cosiddette « a stralcio », la situazione non può certamente dirsi migliorata, anzi.

L'arretrato dei procedimenti civili o penali è divenuto spaventoso, un procedimento civile, in media, giunge a sentenza definitiva dopo venti anni di *iter* processuale, un procedimento penale si conclude, in media, in dieci anni. La giustizia civile è cadavere pronto per l'esame autoptico, quella penale è al tracollo.

La soluzione del problema non può, peraltro, rinvenirsi nell'unico strumento del reclutamento ordinario dei magistrati che comporta il decorso di circa quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo dei vincitori passando per la fase dell'uditorato.

Nemmeno i *maxi* concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità di

selezione tecnica ed attitudinale, infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili. Attualmente, sono *in itinere* due procedure concorsuali che non copriranno nemmeno un decimo del fabbisogno di magistrati.

Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la proposta avanzata di creazione di un ruolo di ausiliari ad esaurimento dei magistrati da destinare alle preture circondariali e alle procure circondariali per l'amministrazione di tutte le funzioni giudiziarie che la legislazione vigente assegna ai magistrati onorari.

La giustizia pretorile è oggi, infatti, solo ed esclusivamente amministrata dai magistrati onorari (vice pretori e vice procuratori della Repubblica) che con la loro attività consentono una certa funzionalità assicurando il regolare svolgimento delle udienze pretorili, in quanto la presenza dei sostituti procuratori della Repubblica alle stesse, paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (circa 5.000). L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori della Repubblica indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito dalla presenza, appunto, dei vice procuratori della Repubblica con una media personale di due, tre udienze settimanali. Identica situazione, se non peggiore, si presenta per i vice pretori sia in campo penale che civile: il vice pretore è oggi « *l'omnibus* », « l'uomo per tutto », « l'uomo per ogni stagione », « l'uomo per ogni riforma » della giustizia italiana, oggi giudicante penale, domani giudicante civile, poi giudice per le indagini preliminari (GIP), ed ancora componente del collegio penale del tribunale, poi di quello civile sempre del tribunale e, se occorre, anche di quello del tribunale della libertà; il magistrato onorario da giudice supplente è divenuto giudice quotidianamente operante nelle aule di giustizia con il « lauto » gettone di presenza di lire 60.000 al giorno (lire 48.000 al netto), compenso assolutamente ridicolo ed offensivo per la professionalità di chi svolge tale attività con dignità e rispetto del proprio ruolo. È da precisare che tale compenso viene corrisposto soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte, senza alcun riferimento alle ore lavorative (minimo 6, 8 ore) e di cause da trattare (in media da 20 a 50).

Non è giusto disperdere queste energie tanto vitali per assicurare il buon funzionamento della giustizia, né appare equo buttare al vento le professionalità acquisite nello svolgimento delle attività di magistrato onorario, mentre la sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari può, nell'immediatezza, assicurare un buon numero di magistrati già in attività di servizio e già collaudati, che possono continuare proficuamente a permettere la funzionalità della macchina della giustizia, dando giuste risposte ai cittadini che le aspettano.

A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità dell'attività svolta dai magistrati onorari nel passato sia remoto che recente, in quattro occasioni altrettante leggi dello Stato (monarchico ma anche repubblicano) hanno stabilito una immissione straordinaria di magistrati onorari nei ruoli della magistratura togata (nel 1934 e poi con il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, la legge 18 maggio 1974, n. 217, la legge 4 agosto 1977, n. 516).

Questa proposta di legge mira a dare delle idonee risposte alle citate esigenze con l'istituzione di un ruolo di magistrati di complemento ad esaurimento per l'esercizio delle funzioni di competenza delle preture circondariali e delle procure circondariali che permetta ai magistrati « togati » di coprire i vuoti di organico esistenti presso i tribunali e le corti di merito, le procure presso i tribunali e presso le corti di merito.

Ruolo ad esaurimento nel quale inquadrare, a domanda e con incarico a tempo indeterminato, tutti i vice pretori onorari e i vice procuratori della Repubblica onorari attualmente in servizio, che abbiano i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non abbiano superato il cin-

quantesimo anno di età. Inquadramento con la qualifica di pretori ausiliari addetti alle procure circondariali (questi ultimi, naturalmente, con tutti i poteri, anche quelli di indagine previsti per i sostituti ordinari), con lo stipendio dei magistrati di tribunale, con le prerogative e le guarentigie previste dall'ordinamento giudiziario, con la disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette « zone a rischio », con la cancellazione dagli albi professionali e l'abolizione della figura dei vice pretori onorari e dei vice procuratori della Repubblica onorari.

La presente proposta di legge prevede, anche, un ulteriore passaggio che permette di immettere nell'organico della magistratura ordinaria gli appartenenti a questo ruolo di complemento. La Costituzione, all'articolo 106, recita che la nomina dei magistrati ha luogo per concorso ma demanda alla legge ordinaria di stabilire le modalità e la normativa; dunque, per una valida e seria risposta alle esigenze prima accennate e per una concreta sistemazione dei magistrati onorari che non moltiplichi il precariato, è possibile, è lecito e non è incostituzionale prevedere anche la possibilità di accesso ai ruoli della magistratura ordinaria per chi è inserito nel ruolo di complemento, appunto detto ad esaurimento, mediante dei corsi-concorso del tipo di quelli indetti per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla fine dei quali, dopo un periodo di frequenza di nove mesi o di un anno, si sostiene un esame selettivo finale di tipo concorsuale nel rispetto del dettato costituzionale. La presente proposta di legge tiene conto soprattutto dell'indubbio vantaggio che la macchina della giustizia ne trarrebbe, attraverso un più preciso e veloce funzionamento, necessario per ridare fiducia a quanti si rivolgono alla legge e spesso rimangono delusi e frustrati nelle loro aspettative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei magistrati ausiliari a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari della Repubblica e i vice pretori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71, 72, 32 e 34 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. I vice procuratori onorari della Repubblica e i vice pretori onorari di cui all'articolo 1, sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di pretore presso le procure circondariali della Repubblica e le preture circondariali a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

b) non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

ART. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura, per il tramite della procura circondariale della Repubblica di residenza, specificando i titoli di preferenza delle nomine.

2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle procure circondariali della Repubblica e delle preture circondariali definite a rischio, è considerata titolo di preferenza rispetto a tutti gli altri.

ART. 4.

1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori della Repubblica e per i pretori presso le procure circondariali della Repubblica e le preture circondariali.

2. Il personale di cui al comma 1 è immesso in servizio presso le sedi assegnate entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 5.

1. Gli avvocati, i procuratori legali e i patrocinatori legali al momento della nomina di immissione nel ruolo speciale di ausiliari ad esaurimento di cui all'articolo 1, devono cancellarsi dall'albo professionale di appartenenza.

ART. 6.

1. Al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e con tutti i successivi miglioramenti, esclusi quelli legati allo sviluppo di carriera.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti lo *status* giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati di ruolo.

ART. 7.

1. Il Ministro di grazia e giustizia per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria bandisce ogni anno un corso-concorso riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico ed un colloquio orale riguardanti le materie di insegnamento del corso.

2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare, senza alcun limite di età, i sostituti procuratori e i pretori di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal responsabile dell'ufficio di appartenenza.

ART. 8.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 7 ha durata di nove mesi ed è organizzato presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni previste per la stessa.

2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento delle prove del concorso riservato ed il relativo punteggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 9.

1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo o speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 miliardi di lire per il 1996 e a 200 miliardi di lire annui per gli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-1257
Lire 500